



IL LINGUAGGIO DI GENERE IN AMBITO GIUSPUBBLICISTICO

di

Barbara Malaisi

*(Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico
presso l'Università di Macerata)*

4 maggio 2011

Sommario: 1) Introduzione. 2) Gli interventi istituzionali per un linguaggio rispettoso della parità di genere. 3) Leggi e linguaggio di genere. 4) Il linguaggio amministrativo. 5) Uno sguardo oltre i confini: esperienze europee ed extraeuropee a confronto. 6) Conclusioni.

1. Introduzione

E' stato scritto che la lingua non è soltanto il mezzo che veicola la volontà legislativa, ma “essa è piuttosto il grande portone attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini. Dal momento che il diritto da applicare – si tratti di un sistema giuridico scritto o di un sistema di consuetudini – è rivestito della forma linguistica, la sua applicazione si deve bene o male adattare a questa forma. Le leggi della lingua sono immanenti alle leggi giuridiche”¹.

Lingua e diritto, dunque, come elementi che si plasmano a vicenda e danno forma a principi, precetti, valori.

¹ Così A. MERKL, *Das doppelte Rechtsantlitz*, in C. GERACI (trad. it. a cura di), *Il duplice volto del diritto*, Giuffrè, Milano, 1987, 125.

Proprio a questi ultimi si lega il tema oggetto di questo studio: ai valori inerenti il rispetto del genere nel linguaggio del diritto pubblico, il quale, per definizione, disciplina – mediante norme capaci di imporsi alla generalità dei consociati attraverso caratteristiche loro proprie soltanto e, soprattutto, inderogabili dalla volontà dei singoli – gli aspetti essenziali del vivere collettivo, tutelando interessi che stanno in capo alla persona umana, uomo o donna che sia, senza discriminazione alcuna, in ossequio ai principi solennemente proclamati agli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale e già specificati, sul versante femminile, nel lontano 1791, quando Olympe de Gouges pubblicava uno straordinario documento, intitolato *Declaration des droits de la Femme e de la Citoyenne*, in cui chiedeva (invano) alla Convenzione il riconoscimento in capo alle donne dei medesimi diritti solennemente sanciti in Francia nella Dichiarazione del 1789 a favore dei soli cittadini di sesso maschile, pagando con la vita “per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso ed essersi immischiata nelle cose della Repubblica”. In quello scritto, che per molti versi appare ormai superato ed esageratamente drammatico, si ritrovano ancor oggi, tuttavia, passaggi di grande attualità, come quelli contenuti nell’articolo 1, laddove si afferma che donne e uomini nascono e restano uguali nei diritti e che le distinzioni sociali possono fondarsi solo sull’utilità comune, e nell’articolo 6, che proclama il principio di eguaglianza della legge, per cui “tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti”.

Se, come si diceva in apertura, la lingua è il portone tramite cui il diritto entra nella coscienza degli uomini – citazione che, peraltro, si rivela essa stessa impropria, alla luce di uno *screening* di genere – , allora sarà necessario che il legislatore si dimostri assai più sensibile e attento alla linguistica di genere nel momento della scrittura delle norme.

In questa sede si vuole, cioè, sostenere che, mentre il legislatore appare costantemente impegnato a non introdurre nell’ordinamento prescrizioni *sostanzialmente* discriminatorie, non è dato riscontrare una profusione di sforzi altrettanto intensa nel confezionare norme *formalmente* non discriminatorie sul piano linguistico in un’ottica di genere²: a nostro avviso, ciò che si configura è, sì, un problema di *drafting* formale che, però, ridonda, nel sostanziale.

² Solo per fare alcuni esempi, si pensi al disegno di legge, attualmente in via di approvazione, che reca “Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati”, nel quale – a dispetto delle dichiarate finalità di “riequilibrio” dei generi nei cda delle società quotate in Borsa – si utilizza il termine “amministratori” al maschile; o anche allo stesso Codice delle Pari Opportunità, che, quando la disposizione non si riferisca specificamente a personale impiegato di sesso femminile, utilizza i termini “lavoratori” e “datori di lavoro” declinati al maschile; o, ancora, nel Testo

Vi è, infatti, un punto che viene messo in particolare evidenza dagli studiosi del linguaggio di genere, vale a dire il fatto che l'utilizzo di un termine e non di un altro "comporta una modificazione nel pensiero e nell'atteggiamento di chi lo pronuncia e quindi di chi lo ascolta"³, divenendo, in tal modo, la parola "un'azione vera e propria"⁴ dotata della capacità di incidere sulla realtà circostante e di plasmare l'approccio mentale individuale e collettivo verso determinate istanze o questioni o problematiche. Si intende, cioè, sottolineare come ad ogni scelta linguistica sia sottesa una precisa ideologia di fondo che costruisce una determinata realtà e fa sì che questa sia percepita in un certo modo e non in un altro; come si è sostenuto, l'utilizzo di una terminologia costantemente e indifferentemente declinata al "maschile neutro"⁵ – soprattutto nell'ambito professionale e lavorativo, in cui le donne sono ormai presenti e attive tanto quanto gli uomini, anche in settori, sia pubblici che privati, agli uomini tradizionalmente riferiti – è la spia di un sentire comune che tende ad oscurare e negare il valore della figura femminile e che, attraverso il veicolo della lingua, impone un modello culturale androcentrico che nelle manifestazioni esteriori di rilevanza sociale viene ostentatamente ripudiato ma che, invece, resiste tenacemente nella forma⁶. Se è vero, come è stato condivisibilmente affermato⁷, che il linguaggio della legge si rivela un atto di qualità democratica e contribuisce a ridefinire e ristrutturare la realtà che ci circonda, siamo allora ben lontani da una società concretamente ispirata al valore della parità di genere.

Il linguaggio giuridico dell'area giuspubblicistica rispecchia questa impostazione e, a nostro avviso, al di là dell'inadeguata sensibilità linguistica del legislatore (citato, si noti, sempre al maschile), va considerata anche la scarsa presenza femminile all'interno delle Assemblee elettive nel nostro Paese⁸: in altre parole, le leggi sono scritte per lo più da uomini e nei testi licenziati si ritrova, giocoforza, un'accentuata matrice linguistica di stampo maschile. Nella

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d. legs. n. 151/2001), che, correttamente, si riferisce a lavoratori e lavoratrici, ma cita sempre al maschile neutro i "datori di lavoro".

³ Cfr. A. SABATINI, *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, in ID. (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana*, Ist. Pol. Zecca dello Stato, Roma, 1987, 97.

⁴ *Ibidem*, 97.

⁵ In sostanza, l'utilizzo dei termini "uomo" e "uomini" o di sostantivi maschili utilizzati in senso universale, come spesso accade, per esempio, in riferimento ai "diritti dell'uomo", alle categorie dei "bambini", dei "ragazzi", dei "vecchi", all'uso del sostantivo "fratelli" per indicare maschi e femmine ecc... (cfr. le *Raccomandazioni* di SABATINI).

⁶ Si veda, recentemente, l'intervento di P. OTTONE, *La grammatica, ultimo baluardo del maschilismo*, ne *Il Venerdì* di Repubblica del 5 febbraio 2010, 15.

⁷ Così, in qualità di Presidente del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, L. DUILIO, *Il Comitato per la legislazione come centro propulsore delle politiche della qualità della legislazione*, intervento alla settima giornata REI intitolata "Il linguaggio e la qualità delle leggi. Le regole per la redazione dei testi normativi a confronto", Roma, 24 aprile 2009.

⁸ Nelle elezioni del 2008, le elette alla Camera e al Senato sono state, rispettivamente, il 21,1% e il 18,3% rispetto al totale.

pubblica amministrazione, invece, nella quale donne e uomini hanno raggiunto un'effettiva parità numerica e, anzi, le prime sopravanzano i secondi di cinque punti percentuali⁹, si rileva – come avremo modo di constatare – una maggiore attenzione all'elemento linguistico di genere, certamente favorita dal diverso tipo di rapporti regolati a livello amministrativo, ma anche segno, a nostro avviso, che la provenienza degli atti da un contesto più o meno “femminilizzato” non è completamente irrilevante.

Peraltro, si noti anche come la componente femminile sia in minoranza laddove prevalgono criteri non legati al merito e alla valutazione oggettiva delle capacità personali, come accade, appunto, nel caso della candidatura alle elezioni, che costituisce un atto tradizionalmente di spettanza dei partiti, i cui ruoli di vertice, come ampiamente noto, sono da sempre appannaggio maschile; la presenza, a livello nazionale, delle c.d. “liste bloccate”, poi, in presenza di un contesto tanto refrattario all'ingresso delle donne in politica, di certo non favorisce la rappresentanza femminile, e il loro inserimento nelle liste dei candidati può ben essere strumentalizzato a meri fini propagandistici senza che ciò si traduca infine concretamente in un'elezione: in una recente pronuncia della Corte costituzionale¹⁰, la Consulta prende espressamente atto della “storica sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali”, per cui è compito dei legislatori costituzionale e statutario indicare “la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale”¹¹. Quello che, in sostanza, oggi si verifica nella realtà è che “la maggioranza dei cittadini della Repubblica – e le donne sono la maggioranza – non ha né potere né voce essendo praticamente assente nelle sedi in cui le decisioni vengono assunte”¹². Diversamente, laddove l'accesso è costituzionalmente vincolato, nella forma e nella sostanza, all'osservanza e al rispetto del criterio meritocratico, vi è una presenza femminile ben più massiccia perché

⁹ Dato tratto dal “Conto annuale 2009 sul pubblico impiego” elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato. Per un approfondimento del tema, cfr. M. G. CATEMARIO-P. CONTI, *Donne e leadership. Per lo sviluppo di una cultura organizzativa delle amministrazioni pubbliche in ottica di genere*, Rubbettino, 2003, 24 ss..

¹⁰ Sentenza n. 4/2010.

¹¹ Considerato in diritto, § 3.1.

¹² Così L. CARLASSARE, *L'integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni*, in L. CARLASSARE- A. DI BLASI- M. GIAMPIERETTI, *La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni*, Cedam, Padova, 2002, 2. Per un'analisi dei dati a livello statistico, cfr. C. DAVINO, *Analisi delle fonti statistiche nello studio della sottorappresentanza delle donne nelle cariche pubbliche elettive*, in I. CORTI (a cura di), *Universo femminile e rappresentanza politica*, EUM, Macerata, 2009, 15 ss..

disancorata da apprezzamenti di tipo opportunistico o politico e non condizionata dalle logiche partitiche.

2. Gli interventi istituzionali per un linguaggio rispettoso della parità di genere.

Fatte queste premesse, per entrare nello specifico del tema linguistico, le incursioni delle istituzioni nella tematica del linguaggio di genere affondano le loro radici nella seconda metà degli anni Ottanta, quando la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione nazionale per la parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna commissionano ad Alma Sabatini uno studio in materia, che sfocia nella pubblicazione, nel 1986, delle “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. Per la scuola e per l’editoria scolastica”¹³, e, nel 1987, nella pubblicazione del volume “Il sessismo nella lingua italiana”.

L’Autrice sottolinea come vi sia un nesso inscindibile tra valori simbolici espressi nella lingua e valori concreti nella vita e come, pertanto, intervenire sulla lingua sia come “toccare la persona stessa”. La resistenza di atteggiamenti linguistici dichiaratamente e, talora, inutilmente sessisti testimonia che alla base di questi stanno ideologie androcentriche e patriarcali, in cui la parità viene erroneamente intesa come adeguamento al parametro “uomo”: è la donna che deve essere pari all’uomo e mai il contrario, insomma.

Le linee guida formulate – in cui si suggerisce l’uso di forme linguistiche di genere femminile, quali, solo per citarne alcune, consigliera, rettrice, magistrata, avvocatessa, prefetta, ministra, sindaca –, pur di non recente elaborazione, costituiscono a tutt’oggi un punto fermo nell’individuazione e nell’utilizzo di un linguaggio istituzionale – ma non solo – adeguato al rispetto del genere, tant’è vero che ad esse è stato fatto esplicito rinvio nella recente “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, congiuntamente emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dalla Ministra (citata al femminile) per i diritti e le pari opportunità in data 23 maggio 2007. Il proposito della direttiva è quello, che si legge nella premessa, di “valorizzare le differenze”, attribuendo alle amministrazioni un ruolo propositivo e propulsivo in tal senso, anche concentrando i loro sforzi su un approccio paritario a livello di formazione e cultura organizzativa; è esattamente su questo versante che si inserisce la necessità di “utilizzare in tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, decreti, regolamenti ecc...) un linguaggio non discriminatorio come, ad esempio, usare il più possibile sostantivi o

¹³ Consultabili all’indirizzo http://www.innovazionepa.gov.it/media/277361/linguaggio_non_sessista.pdf.

nomi collettivi che includano persone dei due generi”¹⁴, nella consapevolezza che la cultura organizzativa debba superare gli stereotipi legati alla “neutralità”, che non è sempre sinonimo di “equità”, e adottare modelli organizzativi ispirati al rispetto e alla valorizzazione delle donne e degli uomini. In realtà, purtroppo, non è raro imbattersi in moduli, denominazioni ufficiali dei ruoli della pubblica amministrazione, direttive, circolari, statuti e leggi declinati costantemente al maschile.

A distanza di una settimana dall’emanazione della suddetta direttiva, il Senato, nell’esercizio del proprio potere ispettivo nei confronti del Governo, adotta un atto¹⁵ con il quale impegna quest’ultimo “ad introdurre negli atti e nei protocolli adottati nelle pubbliche amministrazioni una modificazione degli usi linguistici tale da rendere visibile la presenza di donne nelle istituzioni, riconoscendone la piena dignità di *status* ed evitando che il loro ruolo venga oscurato da un uso non consapevole della lingua”, in considerazione del fatto che, come è giustamente rilevato in premessa, il linguaggio istituzionale è un linguaggio codificato e, dunque, insuscettibile di variazioni spontanee come, invece, accade nell’uso comune: l’istituzione è chiamata ad assumere essa stessa decisioni esplicite a livello linguistico al fine di introdurre nel proprio linguaggio elementi di visibilità femminile.

3. Leggi e linguaggio di genere

Al fine di verificare se e in che misura il linguaggio legislativo sia orientato a prestare attenzione alle sfumature di genere, è primariamente necessario analizzare quanto contenuto in tema all’interno dei vari documenti che dettano le regole per la “buona fattura” delle leggi e la loro qualità redazionale, costituendo i principi riferiti al *drafting* formale la prima, utile indicazione da cui muovere per indagare poi, a cascata, il concreto approccio del legislatore in riferimento all’oggetto che qui stiamo osservando.

A livello di normazione primaria di provenienza parlamentare e governativa, va purtroppo subito detto che i regolamenti delle due Camere, le circolari congiunte e sostanzialmente identiche dei Presidenti di Camera, Senato e Consiglio dei Ministri risalenti al febbraio 1986, successivamente modificate nel 2001¹⁶ e integrate da una circolare governativa del 2 maggio

¹⁴ Paragrafo VI, lett. e) della Direttiva.

¹⁵ 15° Legislatura, atto di sindacato ispettivo n. 1-00107, seduta Senato n. 159 del 31 maggio 2007.

¹⁶ Circolare del 20 aprile 2001 a firma congiunta dei Presidenti delle due Camere e del Presidente del Consiglio, recante “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, in G.U. n. 97/2001.

2001¹⁷, contenenti una serie di criteri comuni e condivisi in materia di *drafting*, rivelano un assoluto silenzio sul punto: muovendo dall'assioma secondo cui "il genere maschile comprende il femminile"¹⁸, le regole che presiedono all'elaborazione di testi normativi "corretti" da un punto di vista del loro confezionamento formale ignorano completamente gli aspetti relativi al rispetto del linguaggio di genere. In buona sostanza, l'uso del maschile neutro – a meno che la specificazione non sia imposta dal contenuto dell'atto – è la prassi: il riferimento ai "cittadini", ai "lavoratori", ai "diritti dell'uomo" è costante e immutabile; anche ammettendo che, nel più dei casi, la ripetizione dei termini al maschile e al femminile rischi di produrre un appesantimento del testo e di ridurne l'immediatezza nella comprensione (non è il caso dei sopra citati "diritti dell'uomo", che ben potrebbero essere richiamati come "diritti umani"), tuttavia, si potrebbe a ciò porre rimedio prevedendo una sorta di clausola finale "di stile" da apporre in calce ad ogni legge ed atto normativo in genere, la quale disponesse che l'utilizzo del genere maschile è giustificato dalla mera necessità di garantire semplicità di lettura del testo e che esso deve, pertanto, intendersi riferito ad entrambi i generi. Certo, non è molto, ma potrebbe essere un inizio.

Va, peraltro, sottolineato come nel codice delle pari opportunità, adottato con d. lgs. n. 198/2006, sia esplicitamente previsto all'art. 1, comma 4, che "L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella *formulazione* e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività". La disposizione citata appare particolarmente significativa, poiché impegna tutti i soggetti dell'ordinamento operanti a tutti i livelli di governo non soltanto, sul piano sostanziale, a porre in essere comportamenti e attività conformi ai principi di parità di trattamento e pari opportunità fra i due sessi, ma anche, sul piano formale, a elaborare atti normativi e amministrativi che non risultino discriminatori rispetto ai medesimi principi. Ora, se le parole hanno ancora un senso, il riferimento al verbo "formulare" dovrebbe intendersi correttamente riferito alla tecnica di scrittura dei testi ufficiali, alla modalità di redazione di essi, al *drafting* formale puro e semplice, andando così la disposizione di principio di cui in oggetto interpretata alla stregua di una norma di tecnica legislativa sì, ma decisamente atipica quanto alla sua forza applicativa: è noto, infatti, come tutte le regole di redazione degli atti ufficiali – pur nella rilevanza "tecnica" che viene a queste unanimemente riconosciuta all'interno dei singoli processi che conducono alla

¹⁷ "Guida alla redazione dei testi normativi", in G.U. n. 101/ 2001, supplemento ordinario n. 105.

¹⁸ Così R. PAGANO, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Giuffrè, Milano, 1999, 114.

predisposizione delle norme – siano dotate di scarsa cogenza e la loro concreta applicazione risulti fortemente condizionata dagli obiettivi politici che con l’adozione dell’atto si intendono raggiungere. In questo specifico caso, invece, la regola redazionale viene posta in sede legislativa, dunque in un atto di livello primario che trova una ben precisa collocazione nell’ambito della gerarchia delle fonti ordinamentali e che, pertanto, è capace di imporsi con un diverso grado di vincolatività rispetto alla fattispecie che disciplina, con qualche precisazione: se non può ascrivarsi alla disposizione un grado di cogenza tale per cui essa sia capace di imporsi ad atti equiordinati – non essendosi in presenza di un vincolo all’attività legislativa posto in sede costituzionale – , deve però essere sottolineato come il vincolo debba invece considerarsi pienamente sussistente nei riguardi delle fonti subordinate, la cui eventuale non conformità al disposto in oggetto, pertanto, può certamente essere fatta valere in sede giurisdizionale.

Effettivamente, può dirsi che qualche esito positivo lo si sia conseguito quasi nell’immediato, dovendosi rilevare come proprio nell’anno successivo all’entrata in vigore del codice sia stata emanata la direttiva sopra ricordata, ma, al di là di questo isolato episodio, non è dato rilevare ulteriori significativi riscontri dell’applicazione della disposizione nella legislazione, in cui permane l’utilizzo di un approccio androcentrico e scarsamente rispettoso del linguaggio di genere.

A livello regionale, il documento intitolato “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” – c.d. “manuale Rescigno”, ormai giunto alla terza edizione, aggiornata, da ultimo, nel 2007 – reca l’indicazione, al paragrafo 14, di evitare l’uso di espressioni discriminatorie e di preferire le espressioni che consentono di non avvalersi del maschile come neutro universale. L’inserimento di questa previsione risale alla più recente revisione del manuale – anche in questo caso siamo a ridosso dell’adozione del codice delle pari opportunità – ed è stato imposto, così si legge nella presentazione, dalla necessità di tenere conto delle “trasformazioni subite dal linguaggio anche in seguito alla mutata sensibilità sociale”. Il manuale costituisce un documento importante e, benché non sia stato ufficialmente adottato da tutte le Regioni italiane, esso è ampiamente richiamato e condiviso da tutte.

Non meno rilevanti sono talune disposizioni contenute negli Statuti che le Regioni hanno provveduto ad approvare in seguito alla riforma costituzionale del 2001: alcuni di questi¹⁹, con diversa intensità e talora prevedendo l’istituzione di appositi centri organizzativi,

¹⁹ Cfr. St. Abruzzo, artt. 6 e 81; St. Campania, art. 5; St. Emilia-Romagna, preambolo; St. Lazio, art. 73; St. Marche, art. 3; St. Piemonte, preambolo; St. Puglia, art. 3; St. Toscana, art. 4, c.1, lett. F), e art. 82; St. Umbria, art. 62.

contengono espressamente norme di carattere promozionale al fine di conseguire l'effettiva realizzazione di un'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini sul piano giuridico, di implementare le azioni positive e garantire il pieno rispetto dei diritti in un contesto orientato allo sviluppo delle pari opportunità. Sul piano linguistico, si segnala l'art. 82 dello Statuto toscano, il quale, posto in chiusura dell'atto, esemplarmente dispone che "L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo".

4. Il linguaggio amministrativo

Quanto al linguaggio amministrativo, premessa la condivisibile osservazione secondo cui esiste una sorta di effetto osmotico tra linguaggio delle leggi e linguaggio degli atti amministrativi in ragione del quale i secondi tendono a introiettare i vizi semantici delle prime e queste, a loro volta, costituiscono sempre più spesso il risultato di un lavoro che inizia negli uffici legislativi dei ministeri²⁰, va ricordato il "Manuale di stile" elaborato da Fioritto per il Dipartimento della Funzione pubblica nel 1997²¹, nel quale vi è un apposito paragrafo dedicato a suggerimenti per l'uso non discriminatorio della lingua: in esso, si torna per l'ennesima volta sul concetto secondo cui lingua e società rappresentano un binomio inscindibile, e se la prevalenza del genere maschile nella lingua italiana riflette la prevalenza del ruolo maschile nella nostra società, nello stesso tempo la prevalenza sociale del ruolo maschile determina o rafforza gli usi del genere maschile nella lingua italiana.

Fermo restando che è sempre opportuno evitare il maschile non marcato, nel manuale si elabora una serie di proposte concrete volte ad un utilizzo non discriminatorio della lingua: innanzitutto, nei testi rivolti all'intera collettività, vanno adoperati, per quanto possibile, sostantivi non marcati o nomi collettivi che includano persone di ambo i generi (persone anziché uomini; lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori; lettori e lettrici anziché lettori e così via); negli atti chiusi, diretti cioè a persone di cui si conoscono le generalità, è sempre preferibile utilizzare il genere grammaticale appropriato; negli atti destinati a essere completati in un secondo momento (come moduli, formulari, prestampati) da persone di ambo i sessi, è opportuno lasciare la possibilità di scegliere tra il genere maschile e quello femminile (...I... sottoscritto/a; l'abbonato/a; .../... pensionato/a); nei testi che si riferiscono a

²⁰ Cfr. M AINIS, *La legge oscura*, Laterza, Roma-Bari, 2010, 173-174.

²¹ A. FIORITTO (a cura di), *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Il Mulino, Bologna, 1997, 37-38.

determinati profili professionali della pubblica amministrazione, va limitato l'uso del maschile come genere neutro e, comunque, nei casi concreti, è corretto usare sempre il genere appropriato; quando, poi, con un testo ci si riferisce a un incarico amministrativo ricoperto da una donna, si devono volgere al femminile i riferimenti che la riguardano e possibilmente usare la forma femminile della denominazione dell'incarico ricoperto; vanno evitate dissimmetrie linguistiche derivanti da stereotipi culturali che possano discriminare i sessi (professione del padre/condizione della madre); sia parlando, sia scrivendo, si deve evitare, inoltre, di utilizzare per le donne il titolo di *signora* anche quando possiedono un titolo professionale, specialmente in contesti professionali, quando le donne vengono citate insieme a uomini per i quali, invece, è usato abitualmente il titolo professionale (ad esempio, il dott. Rossi e la sig.ra Bianchi); le offerte di lavoro o gli annunci relativi alla formazione professionale vanno formulati in modo tale che non lascino dubbi sulla possibilità di accesso da parte di persone di entrambi i sessi; per indicare le funzioni è opportuno specificare entrambi i generi grammaticali (programmatore/programmatrice; funzionario/funzionario; segretario/segretaria ecc.); infine, quando si usano per le donne nomi comuni, validi cioè sia per il maschile che per il femminile, è opportuno usare articoli e concordanze al femminile (la giornalista, la vigile, un analista e una analista).

Le regole, insomma, ci sono. Il problema, però, resta sempre che la loro concreta applicazione è demandata alle singole amministrazioni, le quali, secondo il proprio senso di responsabilità e il loro grado di sensibilità al tema, possono autonomamente decidere se adeguarvisi o meno senza che ciò comporti a carico dell'amministrazione stessa l'irrogazione di alcun tipo di sanzione.

5. Uno sguardo oltre i confini: esperienze europee ed extraeuropee a confronto.

Al di fuori dei confini italiani, le esperienze di pari trattamento linguistico tra donne e uomini sono molteplici e interessanti: antesignano in materia un Paese extraeuropeo, il Canada, dove il 28 luglio 1979 viene varata in Quebec la prima raccomandazione ufficiale sulla femminilizzazione dei titoli.

In ambito europeo, è la Francia a intervenire per prima, emanando l'11 marzo 1986 una specifica circolare relativa alla femminilizzazione dei nomi di mestiere, funzione, grado o titolo, seguita – come abbiamo già visto – dall'Italia nel 1987 e dalla Svizzera, la quale, nel 1988, vede il cantone di Ginevra adottare un regolamento intitolato “Principi relativi all'uso della forma femminile dei nomi di mestiere, funzione, grado o titolo negli atti ufficiali”, nel

1991 presenta il “Rapporto sulla formulazione non sessista degli atti legislativi e amministrativi”, nel 2003 detta “Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano” – ove si raccomanda un approccio alla questione “oculato e prudente” al fine di non minare la certezza del diritto, la comprensibilità e la congruenza giuridica – e nel 2007 adotta la legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche; anche il Belgio appare attivo sul versante linguistico, emanando nel 1993 il decreto del *Conseil de la Communauté française de Belgique* per la femminilizzazione dei nomi relativi a mestieri, funzioni, gradi e titoli.

A livello istituzionale, sul piano internazionale si segnalano due interventi: in primo luogo, quello del Consiglio d’Europa, il cui Comitato dei Ministri adotta, il 21 febbraio 1990, la Raccomandazione R(90)4 sull’eliminazione del sessismo nel linguaggio, con cui raccomanda agli Stati membri, tra l’altro, di “promuovere l’uso di un linguaggio che rispecchi il principio della parità tra l’uomo e la donna e di prendere tutte le misure che ritengano opportune al fine di (...) far sì che la terminologia usata nei testi giuridici, nella pubblica amministrazione e nell’istruzione sia in armonia con il principio della parità tra i sessi”; in secondo luogo, quello dell’Unesco, che nel 1999 emana le proprie “Linee guida per un linguaggio neutro dal punto di vista del genere”, nelle quali si invita ad evitare l’utilizzo di termini “che possono dare l’impressione che le donne non siano prese (sufficientemente) in considerazione (ad esempio “il candidato”), le parole che escludono le donne (ad esempio “i politici”), i termini che escludono gli uomini (ad esempio “le infermiere”), le formule che riflettono una visione stereotipata dei ruoli di genere (ad esempio “i delegati e le loro mogli”).

Per quanto attiene, invece, alle specifiche attività dell’Unione europea in tema di rispetto del linguaggio di genere, va segnalato, in particolare, che il Parlamento europeo – dopo aver adottato nel 2005 una Risoluzione sull’integrazione della dimensione di genere nell’ambito dei lavori delle commissioni – ha poi provveduto ad emettere, unica tra le istituzioni sovranazionali, una serie di linee guida²² per un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, indicandone, inoltre, di specifiche per ogni lingua in considerazione del ruolo di legislatore europeo da esso svolto in un contesto multilingue, il quale obbliga il Parlamento stesso a rimodulare di volta in volta le modalità applicative del principio della neutralità di genere a seconda della lingua utilizzata: non è, infatti, scontato che talune espressioni che risultino accettabili in una lingua lo siano in un’altra, come accade, ad esempio, per

²² “La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo”, 2008.

l'espressione "*human rights*" in inglese, "*Menschenrechte*" in tedesco, "*droits de l'homme*" in francese, "diritti dell'uomo" in italiano.

Nella parte del documento dedicata alle problematiche linguistiche comuni a tutte le lingue, il Parlamento europeo raccomanda a color che operano al suo interno, in primo luogo, di evitare il più possibile la forma maschile neutra "inclusiva" nei documenti di tipo formale, anche se ciò appare particolarmente difficoltoso da realizzare in quegli idiomi aventi una morfologia che distingue il maschile dal femminile; in secondo luogo, di evitare la duplicazione delle forme (ad esempio "il/la") avvalendosi, invece, di termini neutri, quando si fa riferimento ai titoli inerenti alle funzioni professionali, e usando termini specifici per genere solo ove il genere della persona rilevi ai fini della discussione o ci si riferisca a singole persone; in terzo luogo, di evitare l'indicazione dello stato civile di una donna, ricorrendo al nome completo della persona in questione, di non declinare nomi e cognomi a seconda della loro funzione grammaticale, di rispettare i desideri dell'interessata per ciò che concerne la forma preferita del titolo che le spetta.

Riguardo alle raccomandazioni specificamente indirizzate all'Italia, queste si aprono ricordando come il dibattito su un uso non sessista della lingua, nel parlato e nello scritto comuni, ma anche in ambito istituzionale, sia di fatto ancora agli esordi. Tra le varie accortezze linguistiche che vengono segnalate – come, ad esempio, evitare il termine "uomo" come sostantivo generico, utilizzare nomi collettivi (magistratura, personale docente, corpo insegnante ecc...) che coprano ambo i sessi, indicare il genere dei sostantivi epiceni, cioè declinabili come tali sia al maschile sia al femminile, mediante l'uso opportuno dell'articolo (il/la presidente, il/la giudice, il/la vigile ecc...) – ve n'è una, in particolare, che costituisce un vero e proprio *unicum* nel panorama europeo, non essendo contenuta in nessun'altra versione linguistica europea del documento in questione: in riferimento a titoli, funzioni e professioni, si distingue tra la funzione esercitata e la persona fisica che la esercita; in altre parole, quando ci si riferisce alle funzioni è consigliabile l'uso del maschile neutro singolare o plurale (ad esempio, "il Presidente del Parlamento europeo", "i Commissari", "l'Avvocato generale"), mentre quando il sostantivo si abbina a una figura di sesso femminile è possibile differenziare: per i sostantivi epiceni usati in relazione ad una donna, l'articolo può essere indifferentemente al maschile o al femminile ("il presidente Maria Rossi" o "la presidente Maria Rossi"), avendo cura di mantenere coerenza di scelta all'interno di uno stesso testo; per tutti gli altri sostantivi – e qui sta la particolarità linguistica tutta italiana – è raccomandato l'uso del maschile neutro *tranne* nei casi in cui la figura femminile interessata abbia esplicitato *pubblicamente* la propria preferenza per una diversa terminologia, come nel caso in

cui sia noto che donne, membri italiani del Parlamento europeo o italiano, della Commissione europea, della Corte di Giustizia, del Tribunale di primo grado o della funzione pubblica preferiscono, rispettivamente, le dizioni “deputata”, “relatrice”, “Commissaria” o “Giudice”. Come se, insomma, declinare le cariche al femminile in assenza di un esplicito *placet* fosse un vero e proprio insulto alla donna italiana che ricopre la carica o ne sminuisse il prestigio, quando le raccomandazioni di carattere generale comuni a tutte le lingue elaborate nel documento in oggetto vanno esattamente nella direzione opposta, quella, cioè, di preferire *di regola* il femminile quando il sostantivo si accompagna ad una figura di tal genere.

Peraltro, la declinazione delle cariche al femminile nell’ordinamento interno, che in altri Paesi – come la Francia, la Germania, l’Austria, la Svizzera – è stata oggetto di pronunciamento ufficiale, in Italia è lasciata al senso di responsabilità delle singole amministrazioni comunali, provinciali e regionali: il Comune di Pisa, per citare un esempio, all’art. 3, comma 12, prescrive che “In tutti gli atti del comune si deve utilizzare un linguaggio non discriminante. In particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del comune ricoperte da donne”.

Insomma, il Parlamento europeo come istituzione si è dimostrato sensibile alle questioni linguistiche di genere, peraltro ribadendo tale attenzione con la recente approvazione della Risoluzione dell’8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea²³, in cui si sottolinea “l’importanza delle campagne di comunicazione volte a neutralizzare, dal punto di vista del genere, le professioni o le attività tradizionalmente maschili o femminili”, invitando espressamente gli Stati membri “a riflettere sul ruolo della lingua nella persistenza degli stereotipi, soprattutto attraverso la femminilizzazione o la mascolinizzazione di alcuni nomi di professioni”²⁴; altrettanta cura non trova, però, riscontro, nel linguaggio dell’Unione in generale: secondo uno studio recentemente effettuato²⁵, il linguaggio europeo – a dispetto delle proclamazioni di principio sul perseguimento delle pari opportunità contenute nei Trattati di Roma e di Amsterdam – si rivela profondamente maschilista: titoli quali avvocato, direttore, dirigente, docente, giudice, medico, ministro, presidente, procuratore e revisore sono sempre declinati al maschile; di *donne* si parla come “categoria svantaggiata” o in sintagmi come “donne, migranti e handicappati”. Eppure, non si può ignorare quanto possa

²³ INI/2010/2138.

²⁴ Così al punto 39.

²⁵ J. NYSTEDT, *L’uso dell’italiano nell’ambito dell’Unione europea*, in www.accademiadellacrusca.it, dicembre 2005; per ulteriori esempi, cfr. anche ID., *Un’Europa per le donne – Le donne per l’Europa: Problemi linguistici di credibilità*, XV Congresso dei romanisti scandinavi, Oslo, 12-17 agosto 2002, *Romansk Forum*, Nr. 16-2002/2 (<http://www.digbib.uio.no/roman/page21.html>).

essere decisivo il contributo dell'Europa nell'implementazione dell'utilizzo di un linguaggio non sessista negli atti ufficiali: se è vero che le strutture linguistiche adoperate in sede comunitaria tendono a trasferirsi nella legislazione nazionale, per essere successivamente da questa accettate e giustificate anche nella lingua *standard* e di uso comune²⁶, allora si comprende come l'Unione sia chiamata a prestare grande attenzione al linguaggio da essa normalmente utilizzato, al fine di sensibilizzare i Paesi membri – e, segnatamente, l'Italia – all'abbandono del maschile generico, il cui uso non fa certo onore ad una istituzione che voglia definirsi autenticamente e sinceramente democratica.

6. Conclusioni

Alla luce di quanto detto, è possibile operare alcune riflessioni conclusive.

In primo luogo, appare di tutta evidenza che il cambiamento auspicato verso un linguaggio effettivamente rispettoso della differenza di genere in ambito giuspubblicistico non può avvenire in modo spontaneo, ma deve essere etero indotto e governato dall'alto, introducendo nell'ordinamento idonei meccanismi normativi che impongano che l'attività di produzione delle norme si concretizzi nel pieno rispetto e nella valorizzazione della diversità di genere, circoscrivendo entro limiti ristrettissimi il ricorso al maschile c.d. "neutro" che, in fin dei conti, così neutro, poi, non è, risolvendosi, di fatto, in un consapevole e voluto intento di oscuramento e sottovalutazione dell'intera componente femminile, la quale, statisticamente parlando, costituisce più della metà dell'intera popolazione nazionale. Quanto si è fatto sinora è stato certamente necessario ma, purtroppo, non ancora sufficiente allo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica su una tematica che, a chi abbia la cura di prestarle un secondo sguardo, rivela un'inaspettata profondità e mette in luce – una luce, a ben vedere, spietata – alcuni aspetti non propriamente lusinghieri della società italiana complessivamente considerata.

In secondo luogo, si potrebbe riflettere sull'opportunità di una previsione normativa che introducesse nella Carta un esplicito vincolo linguistico a carico di tutta l'attività normogenetica: non parrebbe completamente privo di senso, a nostro avviso, introdurre nel disposto costituzionale un riferimento espresso alla necessità di utilizzare un linguaggio non sessista nella redazione di atti ufficiali ad ogni livello di governo; la Costituzione italiana, come già ampiamente noto, in più di una disposizione (si pensi agli articoli 3, 29, 37, 51, 117) richiama all'eguaglianza tra i due sessi; il fatto di inserire in essa una previsione di ordine

²⁶ Così ancora J. NYSTEDT, *Le lingue dell'Unione europea: 'isole linguistiche' con quale destino?*, Ed. G. Marcato, Padova, Unipress, 223-31.

linguistico varrebbe a rafforzare il perseguimento di quelle istanze di non discriminazione solennemente enunciate nella Carta e, soprattutto, a vincolare concretamente tutti i soggetti preposti all'adozione di norme all'utilizzo di formule linguistiche orientate alla parità di trattamento donna-uomo. Se lo spirito della Costituzione è quello di evitare qualsivoglia discriminazione sulla base del sesso, non si vede perché non sia possibile fare in modo che anche la lettera vi si adegui. È pur vero che la proclamazione del principio di uguaglianza in Costituzione contiene in sé quello di non arbitrarietà della legge e che, dunque, anche ipotesi di sessismo linguistico che comportino un'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti fondata su uno dei parametri – il sesso, per l'appunto – rispetto ai quali la Carta fondamentale ne vieta espressamente la messa in atto ricadrebbero nel e potrebbero essere sanzionate alla luce del disposto dell'art. 3, ma è parimenti incontestabile che l'eventualità di impugnazione ad opera dei giudici di leggi la cui formulazione linguistica risulti non rispettosa del genere e, dunque, comporti effettivamente una discriminazione costituzionalmente illegittima in riferimento al principio di eguaglianza, appare, in verità, ipotesi assai remota: non sono certo le occasioni a mancare, eppure, ad oggi, non si annovera nemmeno un caso di tal genere.

In terzo ed ultimo luogo, una riflessione sul 2011, anno in cui ricorre il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Tra le numerose iniziative di carattere istituzionale poste in essere al fine di celebrare l'evento, ve ne sono di molto pregevoli – come l'incontro promosso dalla Presidenza della Repubblica il 21 febbraio 2011 sul tema “La lingua italiana come fattore portante dell'identità nazionale”²⁷ – incentrate sul ruolo che la lingua italiana ha svolto nell'ambito del processo di unificazione nazionale, veicolando negli italiani un senso di comunanza e di appartenenza al medesimo contesto culturale, politico, sociale, creando un grande spazio inclusivo comune in cui le varietà potessero integrarsi e riconoscersi. Ebbene, è forse giunto il momento di annettere alla lingua italiana un ulteriore pregio, vale a dire quello di poter diventare elemento unificante non più soltanto a livello territoriale, ma anche sul piano della non discriminazione sulla base della mera appartenenza sessuale: è condivisibile il rilievo secondo cui il linguaggio rappresenta oggi l'ultimo baluardo del maschilismo ed è, per questo, di fondamentale importanza che le istituzioni si impegnino a far cadere tale barriera rivolgendosi a cittadine e cittadini con una terminologia adeguata al rispetto di entrambi i generi. È, in altre parole, necessario fare in modo che la lingua non diventi lo specchio delle storture esistenti all'interno della società, ma, invece, contribuisca a cambiarla in senso

²⁷ Gli atti dell'incontro sono disponibili nel sito www.governo.it.

positivo. Centocinquant'anni or sono, ci si pose il problema di “fare gli italiani”: forse, se si fosse pensato di fare gli italiani *e le italiane*, oggi il nostro sarebbe un Paese migliore.